

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2625 del 25/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2722 del 25/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015,

Atteso che la Determinazione succitata è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, rilasciata dal SUAP in data 05/06/2020 e, che con la stessa è stata anche revocata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017 intestata ad EUROVERNICIATURA S.R.L., che a seguito di fusione per incorporazione con FIORINI INDUSTRIES S.R.L., relativamente allo stabilimento posto in adiacenza a quello di FIORINI INDUSTRIES SRL, hanno costituito un unico stabilimento e ricompreso nell'AUA intestata a FIORINI INDUSTRIES SRL i titoli abilitativi già contenuti nella Determinazione rilasciata ad EUROVERNICIATURA SRL;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da FIORINI INDUSTRIES SRL in data 15/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/40607, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/50859 del 31/03/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 43253 del 22/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/62449, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha specificato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto inerente:*

- 1) la sostituzione dell'impianto di granigliatura con una nuova cabina di sabbiatura, che sarà convogliata alla nuova emissione E1;*
- 2) la sostituzione di una delle due cabine di verniciatura a liquido (di cui alle emissioni E2, E3 e E4) con una nuova, le cui emissioni saranno denominate E2 e E3;*

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che le modifiche non sostanziali apportate all'attività svolta in via Zampeschi, 119 non hanno effetti significativi dal punto di vista acustico e pertanto le conclusioni delle valutazioni di impatto acustico agli atti sono da ritenersi ancora valide;

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nell'allegato C della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851.”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/05/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 55127 del 21/05/2021, acquisito da ArpaE al PG/2021/80946 con il quale il Dirigente del Servizio Ambiente ed Urbanistica del Comune di Forlì, vista la richiesta di modifica per aumento dei volumi di scarico e visto il parere favorevole di Hera S.p.A., acquisito al Prot. Com.le 52585 del 17/05/2021, dispone di ammettere l'aumento della portata di scarico delle acque da processo di demineralizzazione a osmosi inversa, da 400 mc/anno a 800 mc/anno.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata, come segue:

- L'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
- L'Allegato B e Relativa Planimetria viene così modificato:
 - Il punto “Potenzialità dell'insediamento”: 400 mc/anno, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “Potenzialità dell'insediamento: 800 mc/anno”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia**

di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **L'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
 - **L'Allegato B e Relativa Planimetria viene così modificato:**
 - **Il punto “Potenzialità dell'insediamento”: 400 mc/anno, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “Potenzialità dell'insediamento: 800 mc/anno”.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3472 del 16/12/2015 prot. n. 107150, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015 prot. 344, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851.

Con PEC del 15/03/2021, acquisita al protocollo PG/2021/40607, la Ditta ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente alla sostituzione dell'impianto di granigliatura (di cui alla esistente Emissione N. 1 con portata massima di 20.000 Nmc/h) con una nuova cabina di sabbiatura (di cui alla nuova Emissione N. 1 con portata massima di 25.000 Nmc/h), ed alla sostituzione di una delle due cabine di verniciatura esistenti (di cui alle esistenti emissioni N. 2, N. 3, N. 4 "Cabina fondo telai" con portata massima di 40.000 Nmc/h cadauna) con una nuova cabina di verniciatura a liquido (di cui alle nuove emissioni N. 2 ed N. 3 "Cabina 1 verniciatura a liquido" con portata massima di 50.000 Nmc/h cadauna), senza variazioni dei consumi e dei prodotti vernicianti.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che, anche se si prevede un modesto incremento delle emissioni dell'inquinante "Polveri totali" derivanti dalla sabbiatura rispetto alla precedente attività di granigliatura, si ritiene che questo non comporti effetti ambientali significativi, mentre per le emissioni dell'inquinante "Composti organici volatili" derivanti dalla verniciatura si prevede una riduzione.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che sulle nuove emissioni N. 1, 2, 3, ed su quelle esistenti N. 5, 6, 7, 16 e 24 è installato un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, ritenuto che una corretta gestione di tali impianti possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue:

- gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle nuove emissioni N. 1, 2, 3, e sulle emissioni esistenti N. 5, 6, 7, 16 e 24 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

Sulla base di quanto sopra riportato, si è valutato che vi siano le condizioni per accettare le modifiche di cui alla comunicazione in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle emissioni N. 1 "Granigliatura", N. 2, 3 e 4 "Cabina fondo telai" dal punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto eliminate e sostituite da nuove emissioni;
- inserimento delle nuove emissioni N. 1, N. 2 e N. 3 al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", con gli stessi valori limite che erano fissati nella precedente autorizzazione per le stesse emissioni, cioè 10 mg/Nmc di Polveri totali per l'attività di

sabbatura e 3 mg/Nmc di Polveri totali e 50 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come Ctot) per l'attività di verniciatura;

- eliminazione della prescrizione n. 4. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato;
- inserimento al Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" della nuova prescrizione n. 4, di seguito riportata, al fine di precisare che:
 4. *Le emissioni esistenti da dismettere N. 1 "Granigliatura", N. 2, N. 3 e N. 4 "Cabina fondo telai" potranno rimanere in funzione, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'Allegato A della precedente determinazione DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, fino alla data di messa a regime delle nuove emissioni N. 1 "Sabbatura", ed N. 2 e N. 3 "Cabina 1 verniciatura a liquido", come individuata dal successivo punto 7;*
- inserimento delle nuove prescrizioni n. 5, 6., 7. e 8. di seguito riportate al Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", relative alle nuove emissioni N. 1, N. 2 e N. 3:
 5. *La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1, N. 2 e N. 3 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.*
 6. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle nuove emissioni N. 1, N. 2 e N. 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 7. ***Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.*
 8. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle nuove emissioni N. 1, N. 2 ed N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;*
- eliminazione del riferimento alla emissione N. 4 "Cabina fondo telai" dalle prescrizioni n. 2., 5, e 6. secondo punto del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto si tratta di emissione eliminata;
- inserimento della nuova prescrizione n. 10 di seguito riportata al Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", relativa alle nuove emissioni N. 1, 2, 3, ed a quelle esistenti N. 5, 6, 7, 16 e 24:
 10. *Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **nuove emissioni N. 1, 2, 3**, e sulle **emissioni esistenti N. 5, 6, 7, 16 e 24** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;*
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", a seguito delle modifiche di cui sopra.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi

seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per:

- il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì a FIORINI INDUSTRIES SRL in data 30/12/2015 prot. 344,
- il rilascio della autorizzazione n. 71 del 15/02/2013 prot. n. 18385 da parte della Provincia di Forlì-Cesena, così come rettificata con atto n. 260 del 12/07/2013 prot. n. 106087, e per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2017 prot. n. 67324 a EUROVERNICIATURA SRL,
- il rilascio dell'aggiornamento di AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì a FIORINI INDUSTRIES SRL in data 05/06/2020 prot. 43851,

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 15/03/2021 acquisita al prot. 40607, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di apparecchiature e articoli termotecnici, termoidraulici ed affini e dall'attività di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – -REPARTO VERNICIATURA/CABINA DI SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE N. 3 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + filtro a tasche

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 - CABINA SMALTO TELAI

EMISSIONE N. 6 - CABINA SMALTO TELAI

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 - CABINA SMALTO TELAI, FORNO SMALTO TELAI

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 8 - BRUCIATORI FORNO FONDO TELAI (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 9 - BRUCIATORI FORNO FONDO TELAI (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 10 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 11 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 12 – TUNNEL PRETRATTAMENTO

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Fosfati (espressi PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 13 – BRUCIATORE TUNNEL DI TRATTAMENTO (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 14 - FORNO ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15 - BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 16 – CABINA DI APPLICAZIONE VERNICI IN POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

EMISSIONE N. 17 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (550 kW, a metano)

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 19 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 20 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 21 – SALDATURA

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – SALDATURA

Portata massima	21.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 23 – SALDATURA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 24 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Finitura di autoveicoli” (art. 275 e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 2, 3, 5, 6, 7 e 14**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 6,2 ton/anno;
- b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
- c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 6,2 ton;
- d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 10. Tali consumi non devono essere superiori a 14.400 kg di prodotti vernicianti a solvente e 10.200 di prodotti vernicianti all'acqua all'anno;
- f) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- g) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il*

loro accesso – *Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. Le emissioni esistenti da dismettere N. 1 “Granigliatura” e N. 2, N. 3 e N. 4 “Cabina fondo telai” potranno rimanere in funzione, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'Allegato A della precedente determinazione DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, fino alla data di messa a regime delle nuove emissioni N. 1 “Sabbiatura”, ed N. 2 e N. 3 “Cabina 1 verniciatura a liquido”, come individuata dal successivo punto 7.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1, N. 2 e N. 3** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle nuove emissioni N. 1, N. 2 e N. 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle nuove emissioni N. 1, N. 2 ed N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle nuove **emissioni N. 1, 2, 3**, e sulle **emissioni esistenti N. 5, 6, 7, 16 e 24** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 10., con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni N. 2, 3, 5, 6, 7 e 14;
- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni N. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16 e 24, così come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.